

# Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo

del 4 dicembre 2001 (Stato 23 aprile 2002)

---

*La Direzione del Politecnico federale di Zurigo,*

visto l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 15 marzo 2001<sup>1</sup> sul personale del settore dei politecnici federali (OPers settore dei PF),

*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

**Art. 1** Campo d'applicazione e diritto applicabile

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro degli assistenti e dei collaboratori scientifici del Politecnico federale di Zurigo (PFZ).

<sup>2</sup> Non soggiacciono alla presente ordinanza i collaboratori che dispongono di una qualifica accademica e a cui incombono, in misura preponderante, compiti di gestione delle infrastrutture.

<sup>3</sup> Per il resto è applicabile l'OPers settore dei PF.

## Sezione 2: Assistenti

**Art. 2** Categorie di assistenti e requisiti di assunzione

<sup>1</sup> Possono essere assunti quali assistenti ausiliari anche persone che non dispongono di un diploma universitario.

<sup>2</sup> Possono essere assunti quali assistenti

- i titolari di un diploma universitario, segnatamente i dottorandi iscritti al PFZ per il loro lavoro di dottorato.

<sup>3</sup> Possono essere assunti quali assistenti in capo

- i titolari di un diploma universitario che possiedono il titolo di dottore riconosciuto dal PFZ o una corrispondente esperienza professionale e conoscenze specializzate particolarmente approfondite.

<sup>4</sup> L'assunzione secondo i capoversi 2 e 3 presuppone un titolo universitario riconosciuto dal PFZ.

RU 2002 564

<sup>1</sup> RS 172.220.113

**Art. 3** Stipendio

<sup>1</sup> Gli assistenti ausiliari sono assunti con uno stipendio orario.

<sup>2</sup> Le altre categorie di assistenti sono classificate come segue:

- a. assistenti: 15<sup>a</sup> e 18<sup>a</sup> classe di stipendio;
- b. dottorandi: di regola 15<sup>a</sup> classe di stipendio;
- c. assistenti in capo: 20<sup>a</sup>–24<sup>a</sup> classe di stipendio.

<sup>3</sup> I titolari di un diploma universitario diverso dal dottorato e senza esperienza professionale sono assegnati al minimo della 15<sup>a</sup> classe di stipendio.

<sup>4</sup> Lo stipendio dipende inoltre dall'elenco degli obblighi e dalla valutazione della funzione (art. 25 OPers settore dei PF).

**Art. 4** Durata dell'impiego

<sup>1</sup> Gli assistenti e gli assistenti in capo sono assunti per un periodo determinato di sei anni al massimo.

<sup>2</sup> La durata totale dell'impiego è di dodici anni al massimo. Una nuova assunzione per un periodo secondo la presente ordinanza può aver luogo solo dopo un periodo d'interruzione di almeno tre anni (art. 20 cpv. 2 e 3 OPers settore dei PF).

<sup>3</sup> La durata massima d'impiego degli assistenti può essere superata durante la fase di preparazione al pensionamento dei professori preposti agli assistenti. La Direzione del PFZ disciplina i dettagli.

<sup>4</sup> La Direzione del PFZ può trasformare un'assunzione a tempo determinato in un'assunzione a tempo indeterminato.

**Art. 5** Grado di occupazione

I dottorandi hanno un grado di occupazione almeno del 60 per cento.

**Art. 6** Superiore gerarchico

<sup>1</sup> Gli assistenti ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 e 3 sono subordinati a un professore del PFZ.

<sup>2</sup> Qualora l'assistente sia attribuito a un istituto, a un dipartimento o ad altra unità del PFZ, è considerato quale superiore gerarchico il direttore dell'unità in questione.

**Art. 7** Compiti

<sup>1</sup> Gli assistenti ausiliari sono impiegati per attività di sostegno nell'insegnamento o nella ricerca.

<sup>2</sup> Gli assistenti collaborano nell'insegnamento, nei progetti di ricerca o nella prestazione di servizi generali.

<sup>3</sup> Gli assistenti della 18<sup>a</sup> classe di stipendio assumono inoltre compiti importanti nell'ambito di responsabilità del loro superiore in materia d'insegnamento, di ricerca e di prestazione di servizi.

<sup>4</sup> I dottorandi lavorano alla propria tesi e al progetto di ricerca sul quale essa si fonda, e ampliano e approfondiscono le proprie conoscenze specializzate. Assumono altresì compiti secondo l'articolo 7 capoverso 2.

<sup>5</sup> Gli assistenti in capo assumono compiti direttivi inerenti all'ambito di responsabilità del loro superiore.

**Art. 8**                    Attività scientifica autonoma e perfezionamento

(art. 15 cpv. 1 della legge del 4 ottobre 1991<sup>2</sup> sui PF)

<sup>1</sup> Gli assistenti ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 e 3 possono svolgere lavori di dottorato o di abilitazione, collaborare a progetti scientifici e seguire studi post-laurea.

<sup>2</sup> Essi concertano con il proprio superiore la loro attività scientifica autonoma e il perfezionamento.

<sup>3</sup> Per questi assistenti l'insegnamento impartito nei due PF è gratuito.

**Art. 9**                    Vacanze

Le vacanze devono essere prese tenendo conto delle esigenze organizzative dell'insegnamento.

### **Sezione 3: Collaboratori scientifici**

**Art. 10**                  Collaboratori scientifici assunti per una durata determinata

<sup>1</sup> Possono essere assunti per una durata determinata scienziati che dispongono di una qualificazione a livello universitario riconosciuta dal PFZ, se svolgono una funzione analoga a quella di un assistente e se esercitano la loro attività nel quadro di progetti d'insegnamento o di ricerca, oppure di progetti finanziati da terzi,

<sup>2</sup> Per quanto concerne lo stipendio e i compiti dei collaboratori scientifici assunti per una durata determinata, si applicano per analogia gli articoli 3 e 7 della presente ordinanza.

<sup>3</sup> La durata dell'impiego non può eccedere nove anni. Una nuova assunzione per un periodo determinato secondo la presente ordinanza può aver luogo solo dopo un periodo d'interruzione di almeno tre anni.

<sup>4</sup> La Direzione del PFZ può trasformare un'assunzione a tempo determinato in un'assunzione a tempo indeterminato.

<sup>5</sup> D'intesa con il loro superiore gerarchico, i collaboratori scientifici assunti per un periodo determinato possono seguire studi post-laurea e svolgere lavori di dottorato o di abilitazione.

<sup>6</sup> Per i collaboratori scientifici, l'insegnamento impartito nei due PF è gratuito.

<sup>7</sup> I contributi del datore di lavoro concernenti le assicurazioni sociali a favore dei collaboratori scientifici stipendiati con mezzi di terzi sono, di regola, a carico dei finanziatori.

#### **Art. 11** Collaboratori scientifici assunti a tempo indeterminato

<sup>1</sup> Possono essere assunti per una durata indeterminata scienziati che dispongono di una qualifica accademica riconosciuta dal PFZ e che sono destinati a compiti nell'ambito dell'insegnamento, della ricerca e della prestazione di servizi.

<sup>2</sup> I collaboratori scientifici assunti per una durata indeterminata sono retribuiti come segue:

- a. collaboratori scientifici: 18<sup>a</sup>–23<sup>a</sup> classe di stipendio;
- b. collaboratori scientifici con funzioni di quadro: 24<sup>a</sup>–27<sup>a</sup> classe di stipendio;
- c. collaboratori scientifici con funzioni direttive: 28<sup>a</sup>–31<sup>a</sup> classe di stipendio.

<sup>3</sup> Le classificazioni che derogano ai criteri di cui al capoverso 2 devono essere approvate dall'organo competente.

<sup>4</sup> D'intesa con il loro superiore, i collaboratori scientifici possono svolgere anche attività scientifiche autonome.

<sup>5</sup> Per i collaboratori scientifici, l'insegnamento impartito nei due PF è gratuito.

### **Sezione 4: Disposizione finale**

#### **Art. 12**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.